



DIRETTIVA RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO NONCHE' L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DEI POSTI DESTINATI ALLA DIRIGENZA SANITARIA DELL'AIFA E DEI PRINCIPI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI INCARICHI

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata "AIFA");

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, "*Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco* (di seguito "*Regolamento*"), *a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*", e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il Decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024, con cui il Prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 151 e seguenti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 15 e seguenti, in materia di incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19 in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Vista la direttiva 19 dicembre 2007, n. 10, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 1, comma 18, in materia di passaggio del dirigente ad altro incarico;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della l. n. 190/2012, e, in particolare, l'articolo 20;

Visto l'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 151 e seguenti, della l. n. 207/2024;

Visto in particolare il comma 3-bis del citato articolo 17 della l. n. 3/2018, secondo cui *“Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 1° gennaio 2025, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione 16 settembre 2019, n. 24, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il Codice di comportamento dell'Agenzia;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia medesima;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016–2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, e triennio 2019–2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023, nonché le disposizioni contrattuali dei precedenti CC.CC.NN.LL. tuttora vigenti;

Visto il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali – triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020 e, in particolare, l'articolo 45 riguardante le linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché l'articolo 58 recante ulteriori linee guida in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia;

Visto l'atto del Direttore generale 6 luglio 2016, prot. n. STDG/P 70267, recante la graduazione degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto l'Allegato n. 3 all'Accordo sottoscritto dall'Agenzia con le OO.SS. in data 17 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'articolo 9-*duodecies*, comma 1, che ha determinato la dotazione organica dell'Agenzia nel numero di 630 unità;

Visto l'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", che ha consentito all'Agenzia Italiana del Farmaco di rideterminare la sua dotazione organica in n. 670 unità;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 2022, n. 5, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 429, legge n. 178/2020, ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'AIFA in n. 670 unità e, con particolare riferimento numero di posizioni ascritte al personale della dirigenza di II fascia, in n. 19 dirigenti amministrativi e in n. 35 dirigenti sanitari e, con riferimento alla dirigenza sanitaria, in n. 274 dirigenti sanitari;

Tenuto conto che tale ripartizione dovrà tenere conto di quanto previsto dal citato Decreto del Ministro della salute 8 gennaio 2024, n. 3, recante modifiche al regolamento dell'Agenzia italiana del Farmaco di cui al D.M. 20 settembre 2004 n. 245, che, adeguando l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia alle previsioni contenute nell'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022 n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, e, in particolare, ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, prevede una riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale da n. 54 a n. 49;

Vista la determinazione del Direttore generale 24 marzo 2020, n. 265, recante l'atto ricognitivo degli incarichi dirigenziali conferibili ai dirigenti sanitari (ex dirigenti delle professionalità sanitarie) dell'Agenzia Italiana del Farmaco - Area Funzioni centrali;

Vista la determinazione del Direttore generale 8 giugno 2021, n. 657, di aggiornamento della ripartizione nell'ambito delle strutture dell'Agenzia delle posizioni dirigenziali conferibili ai

dirigenti sanitari, come modificata dalla determinazione direttoriale n. 115 del 16 marzo 2022, dalla determinazione del Sostituto del Direttore generale n. 102 del 21 marzo 2023, nonché dalla determinazione del Sostituto del Direttore generale n. 288 del 17 luglio 2023;

Vista, da ultimo, la determinazione del Direttore amministrativo n. 91 del 15 aprile 2024, che ha modificato la determinazione del Sostituto del Direttore generale n. 288 del 17 luglio 2023, di aggiornamento della ripartizione delle posizioni dirigenziali conferibili ai dirigenti sanitari nell'ambito delle strutture dell'Agenzia;

Tenuto conto del D.M. 8 gennaio 2024, n. 3, che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione delle strutture dirigenziali di livello non generale, con particolare riferimento alla individuazione delle Aree e degli Uffici, nonché dei relativi posti di funzione dirigenziale di livello non generale, alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le diverse strutture e, da ultimo, alla individuazione delle nuove posizioni dirigenziali sanitarie;

Ritenuto, quindi, di dover aggiornare la disciplina recata dalla citata determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, e di renderla funzionale, adeguandola, al mutamento dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e alla realizzazione dei principi dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative;

Rilevata altresì la necessità di adeguare la regolamentazione interna in materia di incarichi dirigenziali conferibili ai dirigenti sanitari dell'Agenzia alla nuova disciplina del ruolo unico della dirigenza sanitaria di cui al citato articolo 17 della legge n. 3 del 2018 e successive modificazioni;

Ritenuto infine necessario adeguare la disciplina recata dalla citata determinazione del Direttore generale n. 899/2016, alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente attualmente vigenti;

Vista la Determinazione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 600/2024 dell'11 ottobre 2024, in materia di incarichi conferibili ai dirigenti sanitari dell'Agenzia;

Esperita la fase di confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera i) del C.C.N.L. Area funzioni centrali, triennio 2019/2021,

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

al fine di definire i criteri generali e le modalità per il conferimento e per la revoca degli incarichi dirigenziali dell'Agenzia Italiana del Farmaco, indicata nell'articolato che segue.

I criteri e le modalità indicati, volti a garantire efficienza, imparzialità, trasparenza e il miglior funzionamento delle strutture, operano nel rispetto della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali prevista dagli articoli 15 e ss. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e tengono conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente attualmente vigenti.

Si osservano le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, recate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, recate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Vengono, inoltre, rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano altresì, per quanto compatibili, il principio del giusto procedimento e le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1

(Oggetto, ambito di applicazione e distinzione tra qualifica ed incarico)

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ivi inclusi gli incarichi di direzione di struttura complessa, e degli altri incarichi da conferirsi ai dirigenti sanitari, presso l'AIFA.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) incarichi di funzione dirigenziale non generale, ivi inclusi gli incarichi di struttura complessa, disciplinati dal Capo II, conferibili al personale di ruolo dell'Agenzia in possesso della qualifica di dirigente di seconda fascia, al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari dell'Agenzia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ai dirigenti di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, e alle persone di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo 19, e comunque conferibili ai sensi della normativa vigente, nei limiti ivi previsti;
 - b) incarichi dei dirigenti sanitari diversi dalla direzione di struttura complessa, disciplinati dal Capo III, conferibili al personale di ruolo dell'Agenzia in possesso della qualifica di dirigente sanitario, al personale di ruolo di altra pubblica Amministrazione in possesso della qualifica di dirigente sanitario, in posizione di aspettativa o di comando presso l'Agenzia e, comunque, conferibili ai sensi della normativa vigente.
3. Il presente atto si basa sulla fondamentale distinzione tra qualifica ed incarico. All'incarico conferito corrisponde una fascia retributiva propria, che prescinde dal trattamento economico correlato alla qualifica posseduta. Per l'effetto, l'avvenuto conferimento di un incarico al quale corrisponde una determinata fascia retributiva non costituisce preclusione al successivo conferimento di un incarico al quale corrisponde una fascia retributiva di importo inferiore o di importo superiore.

Art. 2

(Principi generali e procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. La procedura di conferimento degli incarichi, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative, assicura:
 - l'adeguata programmazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali volta a garantire, da un lato, la continuità, l'autonomia, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, e dall'altro, la certezza delle situazioni giuridiche;
 - la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti che si rendono disponibili, corredata delle notizie concernenti le competenze e le esperienze professionali richieste in relazione ai compiti afferenti all'incarico dirigenziale;
 - la valutazione, nell'ambito delle procedure di interpello dell'idoneità tecnica e professionale, in relazione all'incarico da ricoprire, nonché delle attitudini dei dirigenti a perseguire gli obiettivi fissati dall'organo di vertice;

– l'attuazione dei principi di parità e di pari opportunità.

2. L'Amministrazione assicura il rispetto del principio di rotazione degli incarichi alla sussistenza delle condizioni previste e nei termini indicati nel Piano nazionale anticorruzione e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso del Direttore amministrativo (c.d. interpello) sul sito Internet istituzionale dell'Agenzia e in *Intranet*, i posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, con l'indicazione della relativa fascia economica nella dotazione organica; acquisisce le disponibilità degli interessati e le valuta. La pubblicazione dell'avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione all'effettivo conferimento dell'incarico ed è comunque revocabile in ogni momento. L'interpello specifica i casi in cui si applica il principio della rotazione nel conferimento o rinnovo dell'incarico.

4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, si considerano vacanti i posti di funzione disponibili e quelli che, a seguito di revoca, cessazione o risoluzione, ovvero per mancato rinnovo o proroga, non possano essere ricoperti dal dirigente uscente.

5. La pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo può avvenire anche anteriormente alla data di effettiva vacanza della posizione dirigenziale, per assicurare la necessaria continuità nell'espletamento dell'incarico.

6. La pubblicazione è assicurata per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi, durante il quale sono acquisite le disponibilità degli interessati.

7. L'interpello costituisce, da un lato, uno strumento che fornisce all'Amministrazione elementi conoscitivi utili ad operare scelte meditate ed efficaci, trasparenti e motivate nel conferimento degli incarichi dirigenziali, dall'altro, una modalità attraverso la quale i dirigenti e le persone interessate sono messi in condizione di manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi disponibili.

8. La procedura di interpello consente, altresì, all'Amministrazione, accertata l'eventuale insussistenza o l'indisponibilità delle professionalità richieste per l'attribuzione dell'incarico tra i dirigenti di ruolo dell'Agenzia, di valutare se ricorrere a professionalità esterne al ruolo della dirigenza con le modalità ed i limiti percentuali previsti dal quadro normativo e contrattuale vigente.

9. L'interpello è rivolto, in relazione alle posizioni da conferire, ai dirigenti di II fascia o sanitari dei ruoli dell'Agenzia, nonché, nei casi previsti dalla presente direttiva, ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altra Amministrazione, oltretutto, nei casi in cui non si rinvercano manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti di ruolo e alle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 19, d.lgs. 165/2001, al personale esterno all'Amministrazione, che hanno la facoltà di manifestare l'interesse all'attribuzione di un incarico dirigenziale entro i termini e secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di interpello.

10. Ha comunque onere di presentare istanza di attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale nell'ambito degli interpelli pubblicati, corrispondenti alla fascia di appartenenza e ai requisiti formativi e professionali ivi richiesti:

- a) il dirigente temporaneamente privo di incarico o con incarico scaduto;
- b) il dirigente, già collocato in comando, fuori ruolo, aspettativa o altre analoghe posizioni che, per qualsiasi motivo, rientri in servizio presso l’Agenzia;
- c) il dirigente di nuova assunzione, in attesa di primo incarico.

11. La partecipazione all’interpello da parte di un dirigente titolare di un incarico in corso non determina alcuna posizione giuridica tutelata rispetto alla risoluzione del rapporto relativo all’incarico ricoperto, che deve in ogni caso essere valutata dal responsabile della struttura di appartenenza e dall’Amministrazione. L’eventuale diniego alla revoca dell’incarico in corso deve comunque essere adeguatamente motivato.

12. Il soggetto interessato all’attribuzione dell’incarico oggetto di interpello - e comunque il dirigente che rientri in una delle fattispecie di cui al comma 10 del presente articolo - invia apposita manifestazione di interesse e disponibilità secondo le modalità indicate nell’atto di interpello.

13. La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da un curriculum aggiornato e sottoscritto, contenente dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e ss., del d.P.R. n. 445/2000 e da una sintetica relazione del candidato, nella quale sono descritte le esperienze professionali maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli eventuali incarichi ricoperti, la loro durata e la formazione acquisita, i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati e le eventuali ulteriori motivazioni che, in considerazione dei criteri indicati, avvalorino l’idoneità del dirigente a ricoprire l’incarico in argomento.

14. Contestualmente i dirigenti devono altresì dichiarare, compilando apposito modulo, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche in relazione alle possibili situazioni di conflitto di interesse, specificate nell’avviso di interpello, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità.

15. La manifestazione di interesse per l’attribuzione di un incarico dirigenziale, attesa la natura dell’interpello esclusivamente quale strumento di pubblicità dei posti vacanti per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, non determina in nessun caso il diritto al conferimento dell’incarico. Nello stesso senso, la conclusione dell’attività istruttoria non determina il diritto all’incarico.

16. L’Agenzia adotta una programmazione delle procedure diretta a consentire il conferimento degli incarichi dirigenziali e il tempestivo rinnovo di quelli già conferiti, al fine di limitare eventuali posizioni dirigenziali prive di incarico ed evitare situazioni di eccedenza.

17. Al dirigente privo di incarico da almeno due mesi o che, privo di incarico, abbia partecipato a uno o più interPELLI con esito negativo, può essere attribuito senza interpello, sentito il dirigente interessato, tenuto conto delle caratteristiche professionali del medesimo, nonché delle esigenze di continuità e di funzionalità dell’ufficio da ricoprire, un incarico dirigenziale su uno dei posti disponibili, al fine di rispettare il diritto al conferimento di un incarico dirigenziale previsto dai CCNL vigenti. In tali casi il Direttore amministrativo, sentito il Direttore tecnico scientifico nei casi di afferenza dell’incarico alla Direzione tecnico-scientifica, formula una proposta al Presidente per acquisirne il parere.

18. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile.

19. Ai dirigenti sanitari, per quanto non previsto dal successivo Capo III, si applicano le disposizioni del presente Capo e del Capo II, ove compatibili con il particolare status giuridico ed economico degli stessi.

Capo II **Incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale**

Art. 3 ***(Incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale)***

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ivi inclusi gli incarichi di direzione di struttura complessa, conferibili ai dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia e al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari dell'Agenzia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono i seguenti:

- a) incarichi di Direzione di Area;
- b) incarichi di Direzione di Ufficio.

2. Nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, il contingente massimo degli incarichi di direzione di struttura complessa destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria di AIFA, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 e successive modificazioni, è fissato in 30 unità; con provvedimento del Direttore amministrativo, informate preventivamente le organizzazioni sindacali, sono individuate le singole posizioni corrispondenti alla direzione di struttura complessa e, nell'ambito del predetto limite di 30 unità, possono essere individuate fino a 4 posizioni conferibili a dirigenti di II fascia o, come titolari di strutture complesse, a personale del ruolo dei dirigenti sanitari dell'Agenzia, in relazione alle specifiche esigenze del servizio, come indicate nei relativi atti di interpellato.

Art.4 ***(Fasce retributive degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale)***

1. Agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo precedente sono attribuite, in relazione al sistema di graduazione delle posizioni economiche delle strutture dirigenziali adottato dall'Agenzia previo confronto con le organizzazioni sindacali, le seguenti fasce retributive, graduate da quella di importo superiore a quella di importo inferiore in base ai criteri di cui all'articolo 34 del C.C.N.L. Area funzioni centrali, triennio 2019/2021:

- a) Fascia A;
- b) Fascia B;
- c) Fascia C.

2. Le fasce retributive sono attribuite alle singole strutture con provvedimento del Direttore amministrativo previa informativa alle organizzazioni sindacali.

3. Gli importi delle fasce retributive di cui al presente articolo sono determinati in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Art. 5 ***(Criteri di valutazione nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale)***

1. Il Direttore amministrativo o il Direttore tecnico-scientifico, in relazione all'afferenza dell'incarico alla Direzione amministrativa o tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del D.M. n. 245/2004, scaduto il termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse, valuta, con il supporto istruttorio dell'altro Direttore e di un altro dirigente della PA in possesso delle necessarie competenze professionali e di un segretario facente funzioni di verbalizzazione, senza diritto ad alcun compenso e comunque senza oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione, le manifestazioni di interesse acquisite, i curricula, le relazioni e gli altri documenti eventualmente prodotti dagli interessati. L'istruttoria può comprendere, ove ritenuto necessario, anche colloqui conoscitivi.

2. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, si tiene conto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 165/2001, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire e alla complessità della struttura interessata, di:

- a) attitudini e capacità professionali coerenti con la natura dell'incarico da conferire e con gli obiettivi ad esso connessi, desumibili dalla relazione sintetica e dal *curriculum vitae*;
- b) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione;
- c) specifiche competenze organizzative possedute;
- d) esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, purché attinenti al conferimento dell'incarico;
- e) altri e ulteriori elementi eventualmente previsti nell'avviso di interpello, tenendo conto del tipo di incarico da conferire e delle caratteristiche e degli obiettivi prefissati.

3. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali l'Amministrazione terrà conto dell'esperienza professionale dirigenziale maturata dai candidati nelle materie di competenza dell'Agenzia e, per la direzione di Area, del pregresso svolgimento di funzioni di direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali di II fascia.

4. Per i dirigenti già titolari di incarico dirigenziale presso l'Agenzia che comunicano la propria disponibilità a ricoprire il posto di funzione vacante, ai fini del conferimento dovrà tenersi conto dell'esigenza di funzionalità e di continuità dell'ufficio presso cui risultano incardinati, anche in riferimento agli obiettivi da conseguire.

5. A parità di requisiti, nell'ambito dei candidati idonei a ricoprire l'incarico, il Direttore amministrativo o il Direttore tecnico-scientifico, nel rispetto dei criteri fissati nella presente Direttiva, valuta prioritariamente le posizioni dei dirigenti di ruolo privi di incarico, inclusi i dirigenti rientrati in Agenzia a seguito della cessazione dal collocamento in comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione.

6. Nei casi in cui nessun dirigente di seconda fascia di ruolo ovvero appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari dell'Agenzia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, invii manifestazione di interesse o nessuno dei predetti dirigenti di ruolo sia individuato quale idoneo all'incarico oggetto dell'interpello, l'Amministrazione può procedere al conferimento dell'incarico a soggetti estranei alla dirigenza, in possesso dei requisiti professionali fissati dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e nei limiti del contingente di posti ivi previsto.

7. In caso di conferimento di incarichi ai sensi del citato articolo 19, comma 6, il soggetto conferente acquisisce previamente dalla struttura competente in materia la conferma del rispetto del limite percentuale previsto dalla medesima disposizione richiedendo, altresì, tramite

la Direzione amministrativa, il nulla osta del Presidente dell’Agenzia all’utilizzo del relativo posto. Nel provvedimento di incarico è fornita specifica motivazione in merito alla avvenuta verifica della indisponibilità di dirigenti di ruolo per la copertura della posizione e del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti professionali richiesti dalla citata disposizione.

8. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 3 del 2018, che comporta in ogni caso per gli interessati il diritto all’incarico di direzione di struttura complessa, gli incarichi di direzione di struttura complessa, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della contrattazione collettiva nazionale, sono conferibili ai dirigenti sanitari di ruolo dell’Agenzia in possesso del requisito di anzianità minima nella qualifica presso AIFA pari a sette anni di servizio per coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione ovvero a dieci anni di servizio per coloro che sono privi di tale diploma, maturati anche in posizione di comando da altre amministrazioni.

9. Ai sensi dell’articolo 17, comma 11, del D.M. n. 245/2004, il responsabile dell’Ufficio Stampa e della comunicazione dell’Agenzia è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150. In tale caso il Direttore amministrativo, acquisite le manifestazioni di interesse, trasmette al Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia l’esito dell’istruttoria, ai fini della formulazione della prevista proposta.

10. La procedura di interpello si intende conclusa, in ogni caso, solo con il provvedimento di conferimento di incarico di cui al successivo articolo 6, potendo l’Amministrazione revocare in qualsiasi momento l’avviso di interpello, anche all’esito dell’istruttoria.

11. L’esito della procedura di interpello e l’individuazione del soggetto ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico sono resi noti ai candidati mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione dedicata all’interpello indetto.

Art. 6

(Provvedimento di conferimento di incarico, contratto di lavoro accessivo e durata)

1. All’esito della procedura di interpello, a seconda dell’area di appartenenza della struttura cui affrisce l’incarico in argomento, gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del Direttore amministrativo o del Direttore tecnico-scientifico che, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, individua l’oggetto, la durata dell’incarico e gli obiettivi da conseguire. Al provvedimento accede un contratto individuale nel quale è definito il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei limiti retributivi stabiliti dalla legislazione vigente.

2. L’incarico è conferito a tempo determinato e può essere rinnovato. La durata è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, fermo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L’incarico termina comunque con la cessazione del rapporto di lavoro.

3. La durata degli incarichi può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.

4. Gli incarichi dirigenziali decorrono dalla data del provvedimento o dalla diversa data ivi indicata.

Art. 7

(Rinnovo e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale)

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi possono essere rinnovati.
2. Il rinnovo dell'incarico avviene mediante le procedure di interpello di cui all'articolo 2.
3. L'impossibilità di rinnovo degli incarichi è disciplinata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Agenzia, qualora, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intenda, anche in assenza di una valutazione negativa, rinnovare l'incarico conferito al dirigente appartenente al ruolo dell'Amministrazione, conferisce al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.
5. La revoca degli incarichi può aver luogo, nel rispetto del principio del giusto procedimento:
 - a) in caso di riorganizzazione che comporti significative modifiche delle funzioni e delle competenze delle strutture e, quindi, dell'oggetto dell'incarico;
 - b) nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tenuto conto di quanto previsto al Titolo II, Capo I, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 12 febbraio 2010.
6. Nel caso di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, trova applicazione la clausola di salvaguardia economica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.
7. In relazione a motivate esigenze organizzative, il Direttore tecnico – scientifico e il Direttore amministrativo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, possono conferire al dirigente un diverso incarico, anche anteriormente alla scadenza dell'incarico ricoperto; in tal caso il dirigente conserva, sino alla scadenza naturale del precedente incarico, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

Art. 8

(Conferimento di incarichi ad interim)

1. Il conferimento di un incarico *ad interim* ha carattere residuale, eccezionale e temporaneo e deve essere debitamente motivato.
2. L'*interim* può essere conferito, per motivate esigenze organizzative e funzionali, nelle more dell'attribuzione di un incarico secondo le disposizioni della presente Direttiva.
3. L'incarico *ad interim* deve avere una durata certa, rapportata al tempo ragionevole necessario al compimento delle procedure di cui all'articolo 2 e comunque non eccedente la durata dell'incarico principale, e deve essere conferito con le modalità e nel rispetto dei criteri generali

della presente Direttiva, ivi incluse le disposizioni in materia di interpellato, tenendo altresì conto dei seguenti elementi:

- attribuzione dell'incarico a dirigenti titolari di incarichi afferenti alla medesima Direzione generale e in servizio nella medesima Area;
- attribuzione a dirigente titolare di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
- pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire;
- titolarità di più incarichi *ad interim*.

4. Per la decorrenza dell'incarico *ad interim* si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 9

(Responsabilità del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico nelle more del conferimento dell'incarico)

1. Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico-scientifico assicurano tempestivamente la copertura dei posti dirigenziali vacanti secondo le disposizioni della presente Direttiva.
2. Per la durata del periodo di vacanza e in mancanza di un dirigente incaricato *ad interim* ai sensi del precedente articolo, la responsabilità della struttura resta attribuita direttamente, in reggenza, al Direttore amministrativo o al Direttore tecnico-scientifico, a seconda dell'area di appartenenza cui afferisce la stessa.

Capo III

Incarichi dei dirigenti sanitari diversi dalla direzione di struttura complessa

Art. 10

(Incarichi conferibili ai dirigenti sanitari diversi dalla direzione di struttura complessa)

1. L'Amministrazione, con atto di indirizzo del Presidente del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore amministrativo, previo confronto con le organizzazioni sindacali, individua le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti sanitari dell'Agenzia, ai sensi del d.lgs. 502/1992, dell'articolo 17 della legge 3/2018 e della contrattazione collettiva applicabile, diversi dalla direzione di struttura complessa; con lo stesso o con separato atto, ne è definita la graduazione economica e le specifiche modalità di conferimento.
2. In relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, le posizioni dirigenziali conferibili ai dirigenti sanitari, corrispondenti ai contingenti previsti nella dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sono ripartite presso le strutture dell'Agenzia medesima con provvedimento del Direttore amministrativo, sentito il Direttore tecnico-scientifico.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo e dal provvedimento di cui al comma 1, ai dirigenti sanitari si applicano le disposizioni del Capo I e del Capo II, ove compatibili con lo specifico *status* giuridico ed economico degli stessi.

Art. 11

(Modalità di conferimento)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 10 della presente direttiva sono conferiti per una durata che non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Per il personale in comando, la durata dell'incarico corrisponde a quella del comando stesso. Per il personale a tempo determinato, la durata dell'incarico non può eccedere quella del rapporto di lavoro.

2. Ai fini del conferimento di ciascun incarico si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali, dei risultati conseguiti in precedenza nell'Agenzia e della relativa valutazione, delle specifiche competenze tecniche e organizzative possedute nonché della pregressa esperienza, purché attinente al conferimento dell'incarico, e degli altri elementi eventualmente previsti nell'atto di interpellato.

3. Al dirigente sanitario all'atto della prima assunzione, decorso positivamente il periodo di prova, viene conferito senza interpellato un incarico iniziale professionale di base, previa assegnazione del dirigente alla struttura dell'Agenzia in relazione alle esigenze di servizio della stessa.

4. Il conferimento degli incarichi avviene con provvedimento del Direttore amministrativo, su proposta del Direttore tecnico – scientifico nel caso di strutture allo stesso afferenti.

Art. 12

(Passaggio dagli incarichi professionali di base agli incarichi superiori)

1. Al raggiungimento di cinque anni di svolgimento effettivo dell'attività nella qualifica dirigenziale (comprensivi anche del periodo di prova), anche in posizione di comando da altre amministrazioni, il dirigente sanitario titolare di incarico professionale di base, subordinatamente all'assenza di valutazioni negative nell'ultimo triennio, transita agli incarichi superiori con le modalità e nei limiti stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente Direttiva entra in vigore a decorrere dalla data della sua adozione.

2. Dalla data dell'adozione del presente atto cessano di avere validità ed efficacia le disposizioni interne in materia con lo stesso incompatibili.

3. Ferma rimanendo l'applicazione immediata delle previsioni di cui agli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 e la disciplina transitoria relativa agli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari prevista dalla determinazione del Presidente del Consiglio di amministrazione n. 600/2024 dell'11 ottobre 2024, citata in premessa, le presenti disposizioni saranno attuate, in relazione alla cessazione di tutti gli incarichi dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia, nell'ambito delle procedure di revisione dell'assetto organizzativo interno dell'Agenzia di cui al decreto 8 gennaio 2024, n. 3, e del conseguente conferimento delle nuove strutture della medesima.

4. Alla risoluzione del rapporto per l'avverarsi della condizione risolutiva apposta nei provvedimenti di incarico conferiti nell'ambito dei processi di riorganizzazione in atto o negli atti di proroga, non è applicabile quanto previsto per la diversa ipotesi di revoca anticipata dall'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020.

5. Nelle more dell'operatività del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, il Direttore amministrativo, informate preventivamente le organizzazioni sindacali e nei limiti delle 30 unità di cui all'articolo 3, comma 2, individua i singoli incarichi corrispondenti alla direzione di struttura complessa effettivamente conferiti, sulla base del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12.

6. In prima applicazione, le procedure generali di interpellato per il conferimento dei nuovi incarichi di direzione di struttura complessa saranno rivolte ai dirigenti sanitari di ruolo dell'Agenzia con qualifica di II fascia alla data del 1° gennaio 2025.

7. Fino alla definizione dei valori delle nuove fasce economiche di cui all'articolo 4, si continuano ad applicare le fasce economiche determinate dalla contrattazione integrativa vigente con le seguenti corrispondenze:

Fasce economiche ex Allegato n. 3 all'Accordo sottoscritto dall'Agenzia con le OO.SS. in data 17.12.2009	Fasce economiche ex articolo 4
A	A
B	B
C1	C
C2	-----

8. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia.

9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva, si applicano le disposizioni normative, regolamentari e i vigenti contratti collettivi nazionali.

La presente Direttiva sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti secondo le vigenti disposizioni in materia, comunicata alle strutture dell'Agenzia e pubblicata sul sito istituzionale e sulla rete Intranet dell'Agenzia.

Roma,

Il Presidente
Prof. Robert Giovanni Nisticò